



COMUNE DI RESCALDINA

Città Metropolitana di Milano

Piazza della Chiesa n. 15 - 20027 Rescaldina (MI)

Tel. 0331.467811 - www.comune.rescaldina.mi.it

P.IVA 01633080153 - PEC: comune.rescaldina@pec.regione.lombardia.it



cert. n.

UNI EN ISO
9001:2008

FS 517157

REGOLAMENTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO DELLE PATOLOGIE E DELLE PROBLEMATICHE LEGATE AL GIOCO D'AZZARDO LECITO

INDICE

| | |
|---------|--------|
| Art. 1 | Pag. 3 |
| Art. 2 | Pag. 3 |
| Art. 3 | Pag. 4 |
| Art. 4 | Pag. 4 |
| Art. 5 | Pag. 5 |
| Art. 6 | Pag. 6 |
| Art. 7 | Pag. 7 |
| Art. 8 | Pag. 7 |
| Art. 9 | Pag. 8 |
| Art. 10 | Pag. 9 |
| Art. 11 | Pag. 9 |
| Art. 12 | Pag. 9 |
| Art. 13 | Pag.10 |

Art.1

Oggetto e Ambito di applicazione

1. Il presente Regolamento disciplina le modalità di gestione, apertura, ampliamento e trasferimento delle attività relative all'esercizio di giochi leciti, autorizzate in conformità a quanto previsto dal Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. 18 giugno 1931 n. 773 e s.m.i. (TULPS), nonché in base alle ulteriori norme attuative nazionali e regionali.
2. Sono pertanto oggetto del presente Regolamento tutte le tipologie di gioco lecito, che prevedano vincite in denaro, di seguito elencate a titolo esemplificativo e non esaustivo:
 - a) gioco attraverso apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento (singoli apparecchi/new slot e sale giochi tradizionali);
 - b) gioco attraverso apparecchi collegati fra di loro, in tempo reale, alla rete e ad un server centrale presente nella sala dove sono installati, il quale comunica costantemente con un server nazionale centralizzato che gestisce le vincite (sale VLT - videolottery - sale SLOT);
 - c) scommesse su competizioni ippiche, sportive e su altri eventi;
 - d) lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici.
3. Non sono oggetto del presente regolamento:
 - a) i giochi tradizionali di abilità fisica, mentale o strategica (nei quali l'elemento abilità e trattenimento sia preponderante rispetto all'elemento aleatorio), quali ad esempio biliardo, calciobalilla, bowling, flipper, freccette e giochi da tavolo e di società (Dama, Scacchi, eccetera), nonché giochi tramite l'utilizzo di specifiche consolle quando non siano effettuati attraverso l'utilizzo di apparecchi automatici, semiautomatici ed elettronici che prevedono vincite in denaro;
 - b) il gioco del bingo (sostitutivo del tradizionale gioco della tombola) all'interno del quale si ritiene che l'elemento preponderante della condivisione dell'esperienza del gioco con i compagni di tavolo abbia un valore socializzante non presente nei giochi effettuati individualmente;
 - c) i giochi del lotto, superenalotto e del totocalcio, tradizionalmente caratterizzati da modalità di gioco che prevedono tempistiche e ritualità che esulano dal concetto di gioco compulsivo e problematico oggetto della presente regolamentazione;
 - d) gli apparecchi e congegni per il gioco lecito di tipo elettromeccanico, privi di monitor, attraverso i quali il giocatore esprime la sua abilità fisica, mentale o strategica, attivabili unicamente con l'introduzione di monete metalliche, di valore complessivo non superiore, per ciascuna partita, a 1 euro, che distribuiscono, direttamente e immediatamente dopo la conclusione della partita, premi consistenti in prodotti di piccola oggettistica, non convertibili in denaro o scambiabili con premi di diversa specie.
4. Non sono, altresì, oggetto del presente regolamento i giochi definiti "proibiti" ed elencati in apposite tabelle predisposte dalla Questura nonché la messa a disposizione di apparecchiature che, attraverso la connessione telematica, consentano ai clienti di giocare su piattaforme di gioco *on-line* gestite da soggetti che hanno sede in stati esteri. Per l'eventuale esercizio di tali attività abusive si applicano le sanzioni previste dallo Stato per le specifiche violazioni.

Art.2

Finalità

1. L'Amministrazione comunale, con il presente Regolamento, si prefigge l'obiettivo di garantire che la diffusione del gioco lecito sul proprio territorio e nei locali ove esso si svolge, avvenga riducendo gli effetti pregiudizievoli - peraltro, già apprezzabili e documentati - per la salute pubblica, il risparmio familiare, la continuità affettiva e la serenità domestica, l'integrità del tempo di lavoro, la sicurezza urbana e il decoro; ciò al fine di limitare le conseguenze sociali dell'offerta di gioco su fasce di consumatori psicologicamente più deboli e, non secondariamente, di creare un argine a forme di dequalificazione territoriale e di infiltrazione criminale nell'economia cittadina quale ad esempio il prestito a usura per debiti contratti al gioco.
2. L'Amministrazione intende, inoltre, disincentivare il gioco, che, da compulsivo, sovente degenera nella dipendenza patologica, anche attraverso iniziative di informazione e di educazione; intende favorire la continuità affettiva-familiare, l'aggregazione sociale, la condivisione di un'offerta pubblica e gratuita pensata per valorizzare il tempo libero e ciò al fine di promuovere la generazione di relazioni positive, in mancanza le quali, potrebbero originarsi pericolose forme di disgregazione civile.
3. Le procedure disciplinate dal presente Regolamento si ispirano, in particolare, ai seguenti principi:

- a) tutela dei minori;
- b) tutela degli utilizzatori, con particolare riferimento alla necessità di contenere i rischi connessi alla moltiplicazione delle offerte, delle occasioni e dei centri di intrattenimento aventi come oggetto il gioco d'azzardo, in funzione del benessere pubblico e nell'ottica di prevenire il gioco d'azzardo patologico;
- c) contenimento dei costi sociali, umani ed economici, derivanti dall'assiduità al gioco d'azzardo, con particolare riferimento alle ricadute negative che detta assiduità comporta nel contesto familiare e per la popolazione anziana, sia in termini di sovra-indebitamento (con possibile ricorso al prestito a usura) sia di autosegregazione dalla vita di relazione e affettiva;
- d) necessità di ridurre il danno derivante dalla sindrome da Gioco d'Azzardo Patologico (GAP) e dalle ricadute negative che essa - oltre che in termini di ingente spesa sanitaria - determina nella dimensione privata, lavorativa e cittadina;
- e) tutela della sicurezza urbana, del decoro urbano, della quiete della collettività.

Le finalità sopra indicate devono essere temperate con la salvaguardia dell'iniziativa di impresa e della concorrenza, così come costituzionalmente stabilito.

Art.3

Glossario per alcune espressioni contenute nel presente regolamento

1. Ai fini del presente regolamento si intendono:

- a) per **T.U.L.P.S.**, il Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza approvato con R.D. del 18.06.1931 n. 773 e successive modifiche ed integrazioni, nonché il relativo regolamento di attuazione (R.D. 06.05.1940 n. 635);
- b) per **Sala Giochi** ovvero **Sala Pubblica da Gioco**, un pubblico esercizio, composto da uno o più locali funzionalmente collegati, allestito specificatamente per lo svolgimento di giochi leciti;
- c) per **Giochi**, i giochi tradizionali (ad es. carte, bocce, giochi da tavolo, bowling ecc.) e i giochi leciti mediante apparecchi da divertimento ed intrattenimenti meccanici (quali biliardi, calcio balilla, flipper, ecc.), semiautomatici, automatici ed elettronici (quali newslot, videogiochi, ecc.);
- d) per **Giochi leciti**, quelli disciplinati dall'art. 110, commi 6 e 7 del T.U.L.P.S e dalle disposizioni nazionali, regionali e comunali in materia;
- e) per **Giochi a distanza leciti**, i giochi pubblici gestiti dall' Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli (A.A.M.S.) quelli effettuati con modalità a distanza, ossia attraverso il canale telefonico, internet e altri reti telematiche;
- f) per **Gioco d'azzardo**, quello praticato con apparecchi e congegni meccanici, semiautomatici, automatici ed elettronici che hanno insita la scommessa o che consentono vincite puramente aleatorie di un qualsiasi premio in denaro o in natura o vincite di valore superiore ai limiti fissati al comma 6, art 110, comma 5 del T.U.L.P.S., esclusi gli apparecchi vidimatrici per i giochi gestiti dallo Stato e gli apparecchi di cui al citato comma 6;
- g) per **Sorvegliabilità**, le caratteristiche strutturali che la sala giochi deve avere ai fini della sorvegliabilità ed accessibilità dei locali direttamente dalla strada o da altro luogo pubblico ai sensi dell'art. 153 del R.D. n. 635/1940, al fine di consentire in qualsiasi momento lo svolgimento dell'attività di vigilanza da parte delle autorità competenti;
- h) per **Esercente**, il titolare di licenze di pubblica sicurezza di cui agli articoli 86 e/o 88 del T.U.L.P.S.;
- i) per **Gestore**, chi esercita un'attività organizzata diretta alla distribuzione, installazione e gestione economica, presso pubblici esercizi, circoli ed associazioni autorizzate, di apparecchi e congegni automatici, semiautomatici od elettronici, da intrattenimento o da gioco di abilità, dallo stesso posseduti a qualunque titolo.
- j) Per **A.A.M.S.**: Agenzia delle Dogane e dei Monopoli - Area Monopoli. E' il garante della legalità e della sicurezza in materia di apparecchi e congegni da divertimento ed intrattenimento per assicurare la trasparenza del gioco.

Art.4

Requisiti soggettivi e morali dell'esercente

1. Il titolare della ditta individuale, i legali rappresentanti delle società di persone o di capitali (per le S.N.C. tutti i soci, per le S.A.S. e le S.A.P.A. tutti i soci accomandatari, per le S.P.A. e le S.R.L. l'amministratore unico oppure il presidente ed i consiglieri del consiglio di amministrazione) devono possedere i requisiti soggettivi e morali stabiliti dalle vigenti disposizioni in materia:

- a) non devono essere stati dichiarati falliti ovvero aver ottenuto la riabilitazione;

- b) non aver riportato una condanna a pene restrittive della libertà personale superiore a tre anni per delitto non colposo e non aver ottenuto la riabilitazione;
- c) non essere stati sottoposti all'ammonizione o a misura di sicurezza personale o essere stati dichiarati delinquente abituale, professionale o per tendenza;
- d) non essere stati condannati per reati contro la moralità pubblica e il buon costume, o contro la sanità pubblica o per giochi d'azzardo o per delitti commessi in stato di ubriachezza o per contravvenzioni concernenti la prevenzione dell'alcolismo, o per abuso di sostanze stupefacenti (art. 92 TULPS).
- e) Inoltre, non devono sussistere nei loro confronti misure di prevenzione che costituiscano "cause di divieto, di decadenza o di sospensione" di cui alla L. 159/2011 e successive modifiche (antimafia).

Art.5

Procedure per l'installazione degli apparecchi da gioco e per l'apertura di sale dedicate

1. Chiunque, in possesso dei requisiti soggettivi e morali di cui al precedente art. 4, intenda aprire una sala giochi ed avviare la relativa attività, ampliare una sala giochi esistente o variane la superficie, trasferire una sala giochi in altra sede, deve presentare apposita segnalazione certificata di inizio attività – SCIA.
2. La SCIA deve essere presentata su apposito modello all'uopo predisposto dal Comune utilizzando la piattaforma telematica impresainungiorno.gov.it, e dovrà essere corredata dai documenti e dagli elaborati in seguito indicati:
 - a) le generalità del richiedente;
 - b) *se persona fisica*: documento di identità, codice fiscale ed eventuale partita IVA;
 - c) *se persona giuridica o società*: documento di identità del legale rappresentante nonché la denominazione o ragione sociale della società, sede legale, numero di codice fiscale e l'eventuale partita IVA;
 - d) Copia del documento di identità del dichiarante in corso di validità;
 - e) Permesso di soggiorno in corso di validità (per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea e residenti in Italia);
 - f) Le dichiarazioni sostitutive dell'atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del DPR 445/2000 concernenti il possesso da parte dell'imprenditore individuale o dei legali rappresentanti della Società, dei requisiti morali previsti dall'art. 11 e 92 del T.U., che prevede certificati penali e carichi pendenti, delle Leggi di Pubblica Sicurezza previsti per l'esercizio dell'attività, nonché relative ai requisiti dei locali.
 - g) Copia agibilità dei locali (ovvero dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 5 della L.R. 1/2007), loro disponibilità, precisa ubicazione dell'esercizio e l'eventuale insegna, e la documentazione che dimostri la disponibilità di parcheggi riservati alla clientela nella misura prevista all'art. 8 del presente Regolamento;
 - h) Planimetria contenente la verifica delle distanze dai luoghi sensibili e dagli esercizi simili come previsto all'art. 6 del presente Regolamento;
 - i) Dichiarazione a firma di perito elettrotecnico, iscritto all'albo, attestante che gli apparecchi sono collegati alla rete di alimentazione attraverso trasformatore di isolamento o altro dispositivo di protezione differenziale ad alta sensibilità;
 - j) Certificato di conformità dell'impianto elettrico;
 - k) Valutazione previsionale di impatto acustico. Modalità e criteri di redazione della documentazione di previsione di impatto acustico e di valutazione previsionale di clima acustico sono oggetto della DGR n. 8313 del 8/3/02 art. 5 comma 4. La documentazione di valutazione dell'impatto acustico deve essere redatta da un tecnico competente in acustica, ai sensi dell'articolo 2, comma 6 della Legge 26 ottobre 1995, n. 447, "Legge quadro sull'inquinamento acustico". Qualora non sussistano le condizioni citate nell'art. 5, comma 4 dell'allegato tecnico di cui alla D.G.R. n. VII/8313 del 08/03/2002, si procede con una autocertificazione;
 - l) Ricevuta di pagamento diritti sanitari all'ATS (specificare nella causale "SCIA" seguito da codice fiscale o partita IVA);
 - m) Elaborati grafici completi di planimetria con l'individuazione dell'immobile in cui è ubicata la sala giochi, pianta e sezione dei locali in scala non inferiore a 1:100, debitamente quotate con indicazione per ogni locale della destinazione d'uso, della superficie, dell'altezza, delle operazioni o attività che vi si svolgono e degli arredi e giochi nonché di tutte le indicazioni, misure, conteggi grafico/analitici idonei per dimostrare il rispetto di quanto disposto ai successivi artt. 7 e 8 del presente regolamento. Tutti gli elaborati grafici devono essere firmati digitalmente o, in alternativa, devono riportare l'immagine della firma e timbro del professionista e possono essere riprodotti anche in più sezioni.
 - n) Dichiarazione che attesti che il numero degli apparecchi e la tipologia rispettano i parametri stabiliti dal Ministero delle Finanze;
 - o) Copia del nulla osta per esercizio e distribuzione apparecchi, comma 6 e 7, art. 110 lett. A, lett. C del T.U.L.P.S. e s.m.i.;

- p) Copia della autorizzazione/contratto della Società concessionaria per l'installazione dei sistemi di gioco Video Lottery (V.L.T.), qualora venga richiesta licenza per la gestione dei sistemi di gioco V.L.T.;
 - q) Dichiarazione dell'installazione su ciascun esemplare di un dispositivo di sicurezza idoneo a garantire la immodificabilità delle caratteristiche tecniche e delle modalità di funzionamento e di distribuzione dei premi, con l'impiego di misure, anche in forma di programmi o schede, che ne bloccano il funzionamento in caso di manomissione o, in alternativa, con l'impiego di dispositivi che impediscono l'accesso alla memoria;
 - r) Copia dei regolamenti dei giochi;
 - s) Dichiarazione di essere a conoscenza che gli apparecchi elettronici che consentono vincite in denaro sono vietati ai minori di anni 18;
 - t) Indicazione degli orari di apertura e chiusura della sala;
 - u) Certificato di prevenzione incendi, ovvero ricevuta presentazione SCIA ai sensi del D.P.R. n. 151/2011 e s.m.i. (per sale con capienza superiore a 100 persone);
 - v) In caso di installazione di biliardi, allegare la dichiarazione della capacità di carico del pavimento
3. La SCIA che dovesse essere presentata in modo difforme da quanto disposto dal presente articolo è irricevibile.
 4. L'apertura di agenzie per la raccolta di scommesse ippiche, sportive e su altri eventi, nonché di sale dedicate all'installazione di apparecchi o sistemi di gioco VLT, il loro trasferimento di sede, l'ampliamento della superficie, il cambio di titolarità sono subordinati all'ottenimento della prescritta licenza rilasciata dalla Questura, sulla base della normativa nazionale vigente.
 5. La vendita di biglietti di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), venduti direttamente dall'esercente o acquistabili attraverso distributori automatici, è subordinata all'ottenimento di specifica concessione da parte di Lottomatica, sulla base delle normativa nazionale vigente.

Art. 6

Ubicazione dei locali e installazione degli apparecchi da gioco

1. Così come stabilito dalla Legge regionale n. 8 del 21 ottobre 2013 e successive modificazioni, è vietata l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito in locali che si trovino a una distanza, determinata dalla Giunta regionale entro il limite massimo di 500 metri (calcolata considerando la soluzione più restrittiva tra quella che prevede un raggio di 500 metri dal baricentro del luogo sensibile ovvero dall'ingresso considerato come principale), da istituti scolastici di ogni ordine e grado, luoghi di culto, impianti sportivi, strutture residenziali o semiresidenziali operanti in ambito sanitario o socio-sanitario, strutture ricettive per categorie protette, luoghi di aggregazione giovanile, oratori e parchi pubblici compreso il PLIS (Parco Locale di interesse Sovracomunale).
2. Non possono, inoltre, essere aperte sale dedicate o installati apparecchi per il gioco d'azzardo lecito nel raggio di 500 metri di distanza da sportelli bancari, postali o bancomat, da agenzie di prestiti, di pegno o da attività in cui si eserciti l'acquisto di oro, argento o oggetti preziosi, così come non possono essere installati bancomat nel raggio di 500 metri dalle sale dedicate o da dove sono installati gli apparecchi.
3. L'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito è, inoltre, vietata in circoli e associazioni di qualunque natura.
4. Non è in alcun caso consentita l'installazione di apparecchi per il gioco d'azzardo lecito e distributori automatici per la vendita di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera) all'esterno dei locali, anche se su spazi privati.
5. è inoltre vietata l'apertura delle sale giochi nelle seguenti zone ed edifici:
 - a) Nelle zone e negli edifici dove lo strumento urbanistico non consente tale attività;
 - b) Nelle zone e negli edifici compresi negli ambiti di salvaguardia degli insediamenti di interesse storico ambientale, come individuati nello strumento urbanistico;
 - c) Nelle zone e negli edifici che prospettano su vie e piazze destinati alla circolazione pedonale e nelle zone a traffico limitato – ZTL;
 - d) In locali ubicati o confinanti con edifici di civile abitazione e loro pertinenze, fatta eccezione per i negozi al piano terra degli edifici.
 - e) In locali interrati e seminterrati.
6. Ai locali che, ai sensi dell'articolo 5 della Legge Regionale n. 8 del 21 ottobre 2013, non viene rinnovata la concessione perché si ritrovano nelle casistiche del presente articolo o di altra disciplina di legge e che nei dodici mesi precedenti alla scadenza della concessione disinstallano slot machine o videopoker, non si applica il comma 2 dell'articolo 64 del Regolamento IUC.

Art. 7
Requisiti e caratteristiche delle sale giochi

1. Le sale giochi ovvero il locale o i locali e relativi servizi allestiti per svolgere la relativa attività devono possedere i seguenti requisiti e caratteristiche:
 - a) destinazione d'uso ammissibile dallo strumento urbanistico;
 - b) conformità alle disposizioni del Regolamento Edilizio, del Regolamento d'Igiene ed alle altre norme in materia urbanistica/edilizia
 - c) superficie lorda di calpestio non inferiore a 120 mq. al netto della superficie dei servizi igienici e della superficie di altri locali destinati ad uso ufficio, magazzino e simili;
 - d) superficie occupata dai giochi non superiore al 60 per cento della superficie lorda di calpestio come definita alla precedente lettera c);
 - e) dotazione di servizi igienici in relazione alla capacità e comunque nel rispetto di quanto previsto dal vigente Regolamento Locale d'Igiene
 - f) accessibilità in conformità alle disposizioni in materia di superamento delle barriere architettoniche;
 - g) conformità alle disposizioni in materia di sicurezza con particolare riferimento a quelle in materia di sicurezza antincendio e dei luoghi di lavoro;
 - h) conformità degli impianti alle vigenti disposizioni in materia;
 - i) conformità alle disposizioni in materia di sorvegliabilità;
 - j) conformità alle disposizioni in materia di rumori e impatto acustico
 - k) delimitazione in aree separate fisicamente e non comunicanti tra loro per i giochi riservati ai maggiorenni, rispetto ad altri giochi o altre attività, con impianto di videosorveglianza a circuito chiuso se necessario.
2. Nei casi in cui siano previste modifiche di destinazione d'uso di immobili, ammissibili in base alle norme del Piano delle Regole e connesse con l'esecuzione di opere edilizie necessitanti di atto abilitativo, dovrà essere assicurata la dotazione di aree per servizi e attrezzature pubbliche e di interesse pubblico o generale prevista dalle norme di P.G.T. e dalle altre norme e regolamenti vigenti.
3. Le sale giochi devono inoltre essere separate ovvero non essere comunicanti con altri pubblici esercizi o con altro esercizio commerciale o altro ambiente/attività.
4. Nelle sale giochi può essere autorizzata esclusivamente la somministrazione di alimenti e bevande analcoliche mediante distributori automatici.

Art. 8
Orari di esercizio delle attività

1. L'orario di apertura delle sale dedicate, nonché l'orario di funzionamento degli apparecchi da gioco e la vendita effettuata direttamente dall'esercente o attraverso distributori automatici di lotterie istantanee su piattaforma virtuale e/o con tagliando cartaceo (gratta e vinci, 10 e lotto, eccetera), sono stabiliti dal Sindaco con specifica ordinanza, ai sensi dell'art. 50 del D. Lgs. 267/2000.
2. Nei casi specificamente previsti dall'ordinamento vigente, in relazione a possibili episodi turbativi della quiete pubblica, della pubblica sicurezza, della sicurezza stradale e della salute pubblica, il Sindaco coordina, sulla base degli indirizzi espressi dal Consiglio Comunale, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici a cui le sale gioco dovranno attenersi.
3. Il Sindaco determinerà gli orari di esercizio delle attività di cui al comma 1 nel rispetto dei seguenti criteri:
 - a) obiettivi e finalità di cui al presente regolamento;
 - b) adozione del provvedimento sindacale in relazione alle attività che si trovano nell'arco di 500 metri dai luoghi sensibili individuati da Regione Lombardia ed indicati al precedente art. 6;
 - c) individuazione di orari che non penalizzino determinate tipologie di gioco (e conseguentemente di attività commerciali) a favore di altre;
 - d) determinazione di specifiche fasce orarie di apertura/chiusura che garantiscano la maggior efficacia possibile per il raggiungimento dell'obiettivo di rendere difficoltoso il consumo di gioco.
 - e) della tutela del traffico, della circolazione, della sicurezza e della quiete della collettività;
 - f) della tutela dei soggetti più vulnerabili nei quali, la degenerazione del gioco, può provocare gravi forme di assuefazione e ludopatia.
4. L'ordinanza sindacale di determinazione degli orari costituisce prescrizione dell'autorità di Pubblica Sicurezza imposta per pubblico interesse, così come stabilito dall'art. 9 del TULPS. Il mancato rispetto di quanto prescritto è punito con le sanzioni previste dagli artt. 17 bis e seguenti dello stesso TULPS, i

quali prevedono, oltre alla sanzione pecuniaria, una sanzione accessoria di sospensione di tre mesi dell'attività.

5. Alle medesime ordinanze sindacali soggiacciono anche le attività di gioco esercitate presso altre attività regolarmente autorizzate al gioco (circoli etc);

Art. 9

Modalità di esercizio dell'attività e informazioni alla clientela

1. L'attività deve essere svolta nel rispetto delle norme nazionali e regionali in materia che, fra l'altro, prescrivono:
 - a) l'esposizione, all'interno del locale, dei titoli autorizzativi all'esercizio dell'attività (copia della SCIA presentata in Comune oppure copia della comunicazione di presa d'atto della SCIA da parte del Comune);
 - b) la messa a disposizione dei soli giochi ed apparecchi leciti e l'obbligo di esposizione della tabella dei giochi proibiti;
 - c) l'esposizione in modo chiaro e ben visibile, in ogni locale di cui si compone la sala giochi, delle indicazioni di utilizzo degli apparecchi, l'indicazione dei valori relativi al costo della partita, le regole del gioco e la descrizione delle combinazioni o sequenze vincenti, nonché il divieto delle scommesse;
 - d) Devono essere altresì esposte le tariffe di gioco, orarie o per singola partita, con particolare riferimento al gioco del biliardo e simili.
 - e) l'obbligo di informazione del divieto del gioco per i minori e il controllo effettivo che tale divieto venga rispettato mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. I cartelli riportanti il divieto di gioco per i minori dovranno avere le dimensioni minime del formato A4 (mm. 210 x 297) e dovranno essere scritti in italiano e in inglese, in caratteri chiaramente leggibili e dovranno essere collocati in ogni locale di cui si compone la sala giochi.
2. Fatte salve eventuali diverse disposizioni legislative e regolamentari, l'accesso alle sale giochi non è consentito ai minori di anni 18 salvo che non siano accompagnati dal genitore o altro soggetto esercente la potestà genitoriale, dimostrabile attraverso il documento d'identità del minore stesso;
3. All'interno di ciascun locale deve essere esposto un ulteriore cartello contenente le informazioni che consentano al giocatore di effettuare un autotest teso a individuare la possibilità di rischio che lo stesso corre di essere un giocatore problematico o patologico o che comunque abbia necessità di rivolgersi a personale specializzato;
4. Per evitare, per quanto possibile, che la degenerazione del gioco provochi nei soggetti più vulnerabili pericolose forme di assuefazione o ludopatia, i gestori dei locali dove sono installati apparecchi da intrattenimento con vincita in denaro si impegnano ad esporre all'ingresso ed all'interno materiale promozionale che incoraggi il gioco responsabile, secondo le indicazioni dell'A.A.M.S e dalle principali società concessionarie di giochi pubblici. In particolare il concessionario avrà cura di evidenziare ai giocatori l'opportunità di utilizzare i dispositivi che consentono di definire un limite d'importo da giocare o un tempo massimo di utilizzo dell'apparecchio e fornirà i recapiti di associazioni che possono assicurare assistenza nel settore delle dipendenze patologiche.
5. Nelle sale giochi l'offerta complessiva di gioco tramite congegni da intrattenimento non può riguardare esclusivamente l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) del T.U.L.P.S.
6. I congegni citati inoltre, essendo riservati ai maggiorenni, devono essere collocati in area separata ed opportunamente delimitata rispetto ad altri giochi od alle attività di diversa natura praticate nel locale. L'esercente deve prevedere idonea sorveglianza anche con sistemi di videosorveglianza a circuito chiuso ed è tenuto a far rispettare il divieto di utilizzazione ai minorenni (anche mediante richiesta di esibizione di un riconoscimento valido) ed esporre apposito cartello che ne indichi il divieto di utilizzazione ai minori di 18 anni, tale divieto deve essere chiaramente segnalato anche all'esterno di ciascun apparecchio.
7. Su ciascun apparecchio da intrattenimento di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. devono essere permanente esposti in modo visibile al pubblico: il nulla osta di distribuzione e di messa in esercizio; le informazioni relative al costo della partita, al funzionamento del gioco e alle regole che presiedono alla formazione delle combinazioni vincenti; le regole per la distribuzione dei premi.
8. In nessun caso è consentita l'installazione di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 e 7 del T.U.L.P.S. all'esterno delle sale giochi.
9. Nelle sale giochi non è possibile installare un numero di apparecchi di cui all'art. 110 comma 6 lettera a) e b) e comma 7 lett. a) e c) del T.U.L.P.S., superiore a quello stabilito con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze, Amministrazione Autonoma dei Monopoli di Stato.
10. Qualsiasi variazione, anche temporanea, nella quantità degli apparecchi da intrattenimento installati o qualsiasi sostituzione degli stessi deve essere preventivamente comunicata al Comune.

11. È vietata l'esposizione all'interno e all'esterno dei locali di cartelli, di manoscritti, immagini e/o proiezioni che pubblicizzino le vincite appena o storicamente avvenute.

Art. 10

Revoca, decadenza e sospensione dell'attività

1. Fermo restando quanto stabilito dalle disposizioni legislative in materia, le autorizzazioni di pubblica sicurezza devono essere revocate se:
 - a) Il titolare perda i requisiti di cui all'art. 4 del presente regolamento;
 - b) Le dichiarazioni rese dall'interessato in sede di presentazione della SCIA dovessero risultare, a seguito di accertamento, come non veritiere;
 - c) L'attività venga sospesa per un periodo superiore agli 8 giorni senza darne comunicazione al Comune, ovvero non venga ripresa entro il termine comunicato che, salvo il caso di forza maggiore non può essere superiore a tre mesi (art. 99 TULPS);
 - d) Il locale perda i requisiti di sorvegliabilità (art. 153 del reg. di esecuzione del TULPS);
 - e) Il locale perda i requisiti di cui all'art. 7 del presente regolamento. In tal caso il Comune assegna all'interessato un termine congruo per l'adeguamento dei locali disponendo, in caso di mancato adeguamento l'automatica decadenza dell'autorizzazione ovvero la cessazione dell'attività;
 - f) Il titolare è recidivo o reitera le violazioni di cui all'art. 110 comma 9 del TULPS.
2. I provvedimenti autorizzativi ovvero le SCIA perdono la propria efficacia:
 - a) quando è revocata o dichiarata decaduta l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di cui agli artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.;
 - b) quando è trasferita in altra sede o di titolarità la ditta oggetto di autorizzazione ex artt. 86 e 88 del T.U.L.P.S.
3. I provvedimenti autorizzativi ovvero le SCIA possono essere sospese ed in caso di reiterazione revocate, per gravi violazioni delle norme sui limiti d'età per l'accesso ai giochi ed alle attività come disciplinate dal presente regolamento di intrattenimento o in occasioni di particolari eventi o circostanze a tutela dell'ordine pubblico, della viabilità e della quiete della collettività, del mancato rispetto degli orari di apertura e chiusura e per il mancato rispetto del divieto di fumo

Art. 11

Ulteriori misure di contenimento del fenomeno

1. L'Amministrazione comunale non procede alla locazione o concessione a qualsiasi titolo di immobili a soggetti che intendono aprire attività relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
2. Nei contratti stipulati, il divieto di esercizio di tali attività sarà espressamente indicato e la loro attivazione in un momento successivo alla stipula sarà motivo di scioglimento anticipato del contratto stesso.
3. Nel caso in cui le attività citate fossero presenti in immobili locati o concessi dall'Amministrazione comunale, alla prima scadenza di legge non si procederà al rinnovo del contratto.
4. Le società controllate o partecipate dall'Amministrazione comunale o alle quali l'Amministrazione stessa ha affidato incarichi per la gestione di servizi pubblici o di interesse pubblico non possono accogliere richieste di pubblicità relative all'esercizio del gioco lecito, sia attraverso sale dedicate che attraverso l'installazione di apparecchi meccanici e congegni automatici, semiautomatici ed elettronici da trattenimento.
5. È vietata l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'interno dei locali che siano visibili all'esterno degli stessi.
6. L'Amministrazione comunale non autorizza l'installazione di insegne luminose o a luminosità intermittente all'esterno delle attività commerciali di cui al presente regolamento.

Art. 12

Sanzioni

1. Il compito di far osservare le disposizioni del presente regolamento è attribuito alla Polizia Locale e alle altre forze di Polizia.
2. Per l'accertamento delle violazioni sono altresì competenti tutti gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria.

3. Ferme restando le sanzioni penali, gli atti di accertamento e il procedimento sanzionatorio sono disciplinati dalla Legge 24 novembre 1981 n. 689 e dalle delibere della Giunta comunale vigenti ed adottate ai sensi del secondo comma dell'art. 16 della Legge.
4. Ai sensi dell'art. 13 della citata Legge, gli organi di cui al comma 1 possono, per l'accertamento delle violazioni, procedere a rilievi fotografici e ad ogni altra operazione tecnica necessaria.
5. Le infrazioni alle disposizioni del presente regolamento comportano l'applicazione di una sanzione amministrativa pecuniaria sino a Euro 500,00 con facoltà per il trasgressore di estinguerla con il pagamento in misura ridotta della somma di Euro 333,33, se saldata nei termini previsti.
6. Gli introiti derivanti dai proventi di cui al presente articolo devono essere utilizzati per scopi sociali, prioritariamente per l'attivazione di progetti e politiche amministrative diretta alla realizzazione delle finalità di cui all'articolo 2 del presente Regolamento. Gli introiti non spesi durante l'esercizio finanziario di accertamento della relativa sanzione devono essere utilizzati per investimenti vincolati all'edilizia scolastica, culturale o delle residenze popolari. L'Amministrazione Comunale provvede ad adottare le misure necessarie affinché l'utilizzo di tali somme sia monitorabile, prevedendo, almeno, dei capitoli di bilancio dedicati.

Art. 13
Norme finali e transitorie

1. Per quanto non espressamente previsto e prescritto nel presente regolamento si fa riferimento alle disposizioni legislative e regolamentari, statali e regionali vigenti in materia, nonché agli strumenti urbanistici e regolamenti comunali vigenti o adottati in quanto applicabili.